



COMUNE DI TOANO

Regolamento per la disciplina delle attività necroscopiche, cimiteriali, e di polizia mortuaria.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 17.03.2022

INTRODUZIONE AL REGOLAMENTO GLOSSARIO

Nella LEGGE REGIONALE 29 luglio 2004, n. 19 art.1 in aggiunta al glossario di cui sopra, si cita:

c) nell'ambito **necroscopico** sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune sia dal Servizio sanitario regionale, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica; tutte le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia da parte del comune sia del servizio sanitario regionale, quali:

1. il trasporto funebre per indigenti;
2. la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie;
3. il deposito di osservazione;
4. l'obitorio;
5. le attività di medicina necroscopica;

d) nell'ambito **funebre** è ricompresa l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato, nonché i servizi ad essi connessi, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni. Ove effettuato in modo disgiunto dall'attività funebre rientra nell'ambito funebre anche il solo trasporto di salma o di cadavere diverso da quello previsto alla lettera c);

e) nell'ambito **cimiteriale** è ricompreso l'insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione, l'illuminazione elettrica votiva, di competenza comunale;

In forma esemplificativa, le attività del servizio amministrativo cimiteriale svolto dal Comune sono riferite a:

- attività di sportello per le pratiche e informazioni amministrative relative ai Cimiteri ed alle attività che in essi vengono svolte;
- attività istruttoria per la verifica del diritto d'accoglienza nei Cimiteri di salme, resti mortali, ossa, ceneri;
- attività istruttoria e predisposizione degli atti per l'assegnazione di posti di sepoltura di salme, resti mortali, ossa, ceneri;
- programmazione delle esumazioni/estumulazioni ordinarie e straordinarie, compresi contatti ed erogazione di informazioni all'utenza;
- attività di istruttoria e verifica per gli atti relativi all'espletamento delle varie attività operative cimiteriali (traslazioni, celle frigorifere, deposito d'osservazione, camera mortuaria, etc...);
- tutte le altre attività amministrative inerenti e collegate alla gestione dei servizi cimiteriali;

- *ricevimento ed archiviazione degli atti relativi alle varie operazioni cimiteriali;*
- *tenuta e catalogazione dell'archivio fisico e/o informatico di tutta la documentazione cimiteriale e suo progressivo aggiornamento;*
- *monitoraggio della dinamica della mortalità, delle operazioni eseguite, della pratica crematoria, della rotazione delle sepolture, della situazione ricettiva, proiezioni future;*
- *riscossione tariffaria;*
- *le concessioni di spazi cimiteriali;*
- *la cremazione;*
- *l'illuminazione elettrica votiva;*
- *i rifiuti.*

L'ufficio Stato Civile conserva le autorizzazioni al seppellimento ed alle tumulazioni e i documenti relativi al trasporto delle salme e dei resti mortali e provvede alla regolare registrazione, secondo le modalità previste dagli articoli 52 e 53 del D.P.R.285/90, di tutte le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni ed altre eventuali operazioni cimiteriali.

*f) nell'ambito della **polizia mortuaria** vengono ricomprese le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli enti competenti di tipo:*

1 autorizzatoria;

2 di vigilanza e di controllo;

3 sanzionatoria.

addetto al trasporto funebre: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;

attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;

auto funebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;

avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;

autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;

bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere in cui è deposto il cadavere ai fini della sua inumazione o tumulazione;

cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;

celletta ossario: il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni;

cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;

ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;

cinerario comune: il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni, per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione;

cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;

cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;

colombaro o loculo o celletta ossario o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una

concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

congiunti: persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi; (definizione ex art. 4 d.P.R. n. 223/1989)

contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento termico, in cenere;

crematorio: struttura destinata alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;

deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;

esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;

giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;

impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;

incenerimento: lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati come rifiuti, in un impianto di incenerimento, conformemente alla direttiva 2000/76/CE;

inumazione: sepoltura di feretro in terra;

loculo: il vano di una struttura muraria destinato alla tumulazione di un feretro;

nicchia cineraria: il manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni;

obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;

operatore funebre, addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;

ossario comune: il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione;

resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione.

revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;

sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato (saluto al defunto);

salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;

sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonchè gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;

tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

tomba familiare interrata o in elevazione: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;

traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;

trasporto funebre: il trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, al cimitero, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;

tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

tumulo: il loculo o la celletta o la nicchia ove sono rispettivamente depositati il feretro, la cassetta contenente i resti ossei, l'urna cineraria.

urna cineraria: contenitore di ceneri.

INDICE:

Sezione I <u>Servizi necroscopici</u>	
Capo I Disposizioni generali	
1	Oggetto del regolamento
2	Competenze degli uffici comunali
Capo II Dichiarazione, avviso e denuncia di morte, accertamento dei decessi	
3	Dichiarazione e avviso di morte
4	Denuncia della causa di morte su modello ISTAT
5	Riscontri diagnostici e autopsie
6	Rinvenimento di parti di cadaveri o di resti mortali
7	Autorizzazione alla sepoltura
8	Disposizioni per i nati morti
9	Trasporto e sepoltura di feti
Capo III Osservazione dei cadaveri	
10	Periodo di osservazione
11	Precauzioni durante l'osservazione
12	Deposito di osservazione, obitorio, cella frigorifera
Capo IV Trasporto funebre	
13	Norme generali sul trasporto funebre
14	Trasporto di salme ai luoghi di osservazione
15	Servizio di trasporto funebre
16	Autorizzazione al trasporto di cadavere
17	Modalità del corteo funebre
18	Trasporto di cadaveri da o verso Stati esteri
19	Trasporto di ossa umane e di resti mortali
20	Trattamento e trasporto di persone morte per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

Sezione II <u>Cimitero e strutture cimiteriali</u>	
Capo I Cimitero e strutture cimiteriali	
21	Ubicazione cimiteri comunali
22	Reparti speciali
23	Norme generali, vigilanza e controllo
24	Zona di rispetto cimiteriale
25	Costruzione nuovo cimitero e ampliamento cimitero esistente
26	Condizioni del terreno
27	Acqua potabile, scoli superficiali e muro di cinta
28	Campi destinati all'inumazione
29	Ossario e cinerario comune
30	Colombari comunali per la tumulazione di feretri e di urne cinerarie
31	Servizio di custodia del cimitero
Capo II Inumazione e tumulazione	
32	Campi per inumazione
33	Caratteristiche e dimensioni delle fosse
34	Sepoltura in ciascuna fossa
35	Bare destinate alla inumazione
36	Tipologie di tumulazione
37	Caratteristiche costruttive delle strutture per tumulazione
Capo III Esumazioni ed estumulazioni	
38	Esumazioni ordinarie e straordinarie
39	Mineralizzazione abbreviata o prolungata

40	Estumulazioni ordinarie e straordinarie
41	Divieto di riduzione di cadavere
42	Oggetti recuperabili
43	Smaltimento rifiuti speciali
44	Materiali residui
Capo IV Strutture per il commiato	
45	Strutture per il commiato
Capo V Cremazione	
46	Urne cinerarie
47	Dispersione delle ceneri
48	Affidamento dell'urna cineraria
49	Autorizzazione alla sepoltura delle urne
50	Cremazione dopo 10 anni per le salme inumate e dopo 25 anni per le salme tumulate

Sezione III	
Concessioni cimiteriali di : aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia interrate o in elevazione, loculi-cellette-nicchie comunali, d'uso di fosse comuni.	
Capo I Persone da seppellire nel cimitero comunale	
51	Disposizioni specifiche per le concessioni anteriori all'entrata in vigore del presente regolamento
52	Inumazioni, tumulazioni e dispersione di ceneri nel cimitero comunale
Capo II Concessioni d'uso di aree cimiteriali per strutture private destinate a inumazioni e tumulazioni	
53	Concessioni per l'uso di aree per la costruzione di cappelle
54	Divieto di speculazione
55	Determinazione delle tariffe e della cauzione
Capo III Concessione d'uso di fosse, loculi, cellette e nocchie comunali	
56	Concessioni per fossa comune
57	Concessione per loculo, celletta e nicchia comunali
Capo IV Concessioni di aree per strutture private	
58	Concessione di area per sepolcro privato
59	Concessione per cappella di famiglia
60	Aventi diritto alla sepoltura nella cappella di famiglia
61	Progetti e costruzione del sepolcro e della cappella per famiglia
Capo V Decoro e manutenzione delle aree e delle strutture private, decadenza e rinuncia alla concessione	
62	Decoro e manutenzione dell'area o della struttura
63	Decadenza dalla concessione
64	Rinuncia della concessione
Capo VI Caratteristiche dei sepolcri e delle cappelle private, autorizzazione edilizia	
65	Altezza e superficie
66	Rivestimenti e serramenti
67	Numero e dimensioni di loculi, cellette e nicchie nelle cappelle
68	Progetto
69	Permesso di costruzione
70	Esecuzione dei lavori e collaudo
Sezione IV	
Servizi di polizia mortuaria	
Capo I Esecuzione dei lavori e imprese private	
71	Orario e permesso per l'esecuzione dei lavori
72	Cantiere dei lavori
Capo II Polizia interna	
73	Apertura al pubblico del cimitero
74	Limiti d'accesso
75	Riti religiosi
76	Divieti particolari

77	Lapidi e oggetti funebri
Sezione V	
<u>Servizio di illuminazione votiva e norme varie e finali</u>	
Capo I Servizio di illuminazione votiva e norme varie e finali	
Titolo I Norme varie e finali	
78	Rinvio alle fonti di diritto statali e regionali
79	Pubblicità e trasparenza del regolamento
80	Entrata in vigore

SEZIONE I SERVIZI NECROSCOPICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene le disposizioni per la disciplina delle funzioni amministrative e delle attività in materia di servizi necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria di competenza del Comune di Toano (da ora in poi Comune) in osservanza del Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, alla Legge 30 marzo 2001 n.130, alla Legge Regionale E.R. n. 19 del 29 luglio 2004 ed al Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4.

2. Questo Comune provvede, in forma singola, ad assolvere alle funzioni e ai servizi pubblici ad esso spettanti in ambito necroscopico e cimiteriale, in economia diretta e/o attraverso forme esternalizzate di gestione anche parziale dei predetti servizi, in conformità alla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici e di servizi pubblici locali, in modo che sia garantito comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

3. Il Comune favorisce l'accesso della popolazione residente alle informazioni necessarie alla fruibilità dei servizi pubblici e privati in ambito funerario, con particolare riferimento ai profili economici e ai procedimenti amministrativi relativi alla fruizione dei diversi servizi cimiteriali, attraverso la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti attinenti all'organizzazione e all'attività degli stessi servizi ai sensi del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.

4. Il presente regolamento e le sue modificazioni e integrazioni sono pubblicati in modo permanente sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" a norma del d.lgs. n. 33/2013

Articolo 2 - COMPETENZE DEGLI UFFICI COMUNALI

1. Le funzioni amministrative del Comune afferenti l'ambito necroscopico, l'ambito cimiteriale e l'ambito di polizia mortuaria competono al Sindaco, il quale le esercita attraverso i seguenti uffici comunali:

a) *L'Ufficio dello Stato Civile* provvede:

- in merito agli adempimenti amministrativi connessi e conseguenti alla morte delle persone, al trasporto delle salme.
- agli adempimenti amministrativi connessi al rilascio delle concessioni del diritto d'uso delle aree cimiteriali da destinare alla costruzione di sepolcri.
- agli adempimenti amministrativi connessi al rilascio delle concessioni del diritto d'uso dei loculi, delle cellette e delle nicchie nelle strutture comunali e alla gestione giuridico-patrimoniale dei beni mobili.

L'Ufficiale dello Stato Civile relativamente ai decessi avvenuti nel territorio di questo Comune, provvede:

- Iscrizione e trascrizione atti di morte;
- Rilascio permessi di seppellimento;
- Autorizzazione trasporto salme anche fuori Regione;
- Pratiche per cremazione salme;
- Passaporto mortuario;
- Compilazione debiti informativi.

b) *L'Ufficio Tecnico* provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi inerenti alla costruzione e all'ampliamento del cimitero nonché alla realizzazione e alla manutenzione di tutti gli edifici, le strutture e le opere di urbanizzazione interne al cimitero di proprietà comunale. Provvede anche alla gestione giuridica e patrimoniale dei beni immobili comunali.

c) *L'Ufficio di Ragioneria* provvede agli adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura contabile connessi all'espletamento delle predette funzioni.

d) *L'Ufficio di Polizia Locale* coadiuva i su citati uffici nel verificare che all'interno del cimitero siano rispettate le disposizioni delle fonti di diritto nazionali, regionali e locali nonchè provvede ad applicare le relative sanzioni pecuniarie amministrative.

2. Sono fatte salve le competenze degli organi dell'Azienda sanitaria locale (di seguito: AUSL) previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

3. Il Comune promuove la formazione, l'archiviazione e la trasmissione dei relativi atti anche tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679. Vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla predetta normativa.

4. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri non vi siano situazioni di pericolo per persone e cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da terzi estranei al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico. Chiunque cagioni danni a persone o cose ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

CAPO II – DICHIARAZIONE, AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTI DEI DECESSI

Articolo 3 - DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE

1. La dichiarazione o l'avviso di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è presentata, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2. Se la morte avviene fuori dall'abitazione del defunto, la dichiarazione può essere fatta da due persone che ne sono informate.

3. Atto di morte, conforme all'art. 73 del d.P.R. n. 396/2000.

4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello stato civile.

5. La dichiarazione o l'avviso di morte è presentata all'Ufficio dello Stato Civile prima del trasporto della salma, corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione medica per il trasporto di salma.

Articolo 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE SU MODELLO ISTAT

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del R.D. n. 1265/1934 devono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.

2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare la denuncia della causa di morte.

4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, è redatta dal medico curante, entro ventiquattro ore dall'ora del decesso indicata nella dichiarazione di morte, sull'apposito modello di scheda di morte predisposto dal Ministero della Salute d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.

5. In caso di indisponibilità del medico curante, ovvero in caso di decesso senza assistenza medica, la redazione della denuncia di causa di morte ISTAT è affidata, a norma dell'articolo 1, comma 4, del d.P.R. n. 285/1990, al medico necroscopo che può richiedere l'esecuzione del riscontro diagnostico.

6. In caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

7. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche

Articolo 5 - RICONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. Il direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura comunica i risultati dei riscontri diagnostici al Sindaco ai fini dell'eventuale rettifica delle schede di morte ISTAT.

2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda ISTAT.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, va data urgente comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda

Sanitaria Locale competente. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'articolo 254 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni

Articolo 6 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità-giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'AUSL.
2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, l'AUSL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura

Articolo 7 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può precedere a qualsiasi sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane.

Articolo 8 - DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37 del d.P.R. n. 396/2000.

Articolo 9 - TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, le autorizzazioni per il loro trasporto e sepoltura sono rilasciati dall'AUSL.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro ventiquattro ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'AUSL accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Capo III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Le salme di persone decedute non possono essere chiuse nel feretro, né sepolte, né essere sottoposte ad autopsia, a trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi, né a conservazione in celle frigorifere, né cremate prima dell'accertamento della realtà di morte e, comunque, prima che siano trascorse ventiquattro ore dal decesso.
2. È consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644.
3. Nei casi di morte improvvisa e nei casi in cui sussistano dubbi di morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte con le modalità di cui al precedente comma 2, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore.
4. Il Sindaco, su proposta del Coordinatore sanitario dell'AUSL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
 - la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal ministero della sanità;
 - il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione;
 - altre ragioni speciali lo richiedano.
5. In caso di soggetti deceduti sulla pubblica via, per lo svolgimento del periodo di osservazione, le salme sono trasportate all'obitorio civico.
6. La chiusura del feretro è effettuata dopo il rilascio del predetto certificato necroscopico.

Articolo 11 - PRECAUZIONI DURANTE L'OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione il corpo della persona deceduta deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.

2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali pubblici di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il Coordinatore dell'AUSL adotta le misure cautelative necessaria.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'AUSL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'articolo 100 del d.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Articolo 12 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - OBITORIO

1. Nel cimitero di Toano capoluogo, è presente il deposito di osservazione/ obitorio, messo a disposizione per tutto il territorio comunale, fatte salve le strutture a disposizione presso l'ospedale Sant'Anna di Castelnovo ne' Monti. Gli altri piccoli cimiteri del comune di Toano, di ridotte dimensioni, non ne sono provvisti.
2. Nel locale destinato a deposito di osservazione possono essere ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Nel locale adibito ad obitorio possono eventualmente essere assolte le seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

Capo IV TRASPORTO FUNEBRE

Articolo 13 - NORME GENERALI SUL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre è effettuato in forma che sia garantito il decoro del servizio.
2. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il sistema sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
3. La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna.
4. Il trasporto di una salma ovvero di un cadavere, nel caso che non sia trascorso il periodo di osservazione, è effettuato utilizzando un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.
5. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
6. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
7. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Articolo 14 - TRASPORTO DI SALME AI LUOGHI DI OSSERVAZIONE

1. Il trasporto salme avviene secondo quanto previsto all'art. 10 della dalla Legge Regionale n. 19 del 2004 (sostituiti commi 1 e 3 da art. 12 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29), la salma, ai fini di svolgere il periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private:
 - alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;

- al civico obitorio;
- all'abitazione propria o dei familiari;
- ai luoghi di culto purchè idonei all'osservazione della salma come prescritto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. 285/1990.

2. Per salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze, il Sindaco può autorizzare l'osservanza della salma in altri luoghi, previo parere favorevole dell'AUSL ai sensi della vigente normativa.

3. Per il trasporto dal luogo del decesso alle sedi di destinazione indicate nel comma 1 che si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia Romagna è necessario acquisire il certificato.

4. La salma è trasportata corredata dell'originale della certificazione di cui al comma precedente e della copia della denuncia di causa di morte ISTAT nella parte riguardante i dati sanitari, fatti salvi gli obblighi in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 15 - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Nell'ambito del territorio di questo Comune il servizio di trasporto funebre dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero è esercitato da terzi.

2. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune, in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa, soltanto per le seguenti fattispecie:

- a) nel caso in cui il defunto sia privo di parenti o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza;
- b) per le persone decedute in solitudine e per le quali nessuno richieda i funerali;
- c) nei casi disposti dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il trasporto a titolo gratuito è disposto con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio dello Stato Civile, sentito il Responsabile dei Servizi Sociali, assumendo anche il relativo impegno di spesa.

4. Per il servizio di trasporto di cui al secondo comma il Comune espleta il procedimento per l'affidamento del servizio stesso a norma del Codice dei contratti pubblici.

5. Il trasporto di cadaveri, può essere svolto con mezzi propri dalle amministrazioni militari per le salme di militari.

6. Il servizio di trasporto funebre è consentito a imprese pubbliche e private debitamente autorizzate ai sensi delle normative vigenti in materia.

Articolo 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE

1. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, è rilasciata entro 24 ore, prima dell'autorizzazione alla sepoltura, dal Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile di questo Comune ove il decesso sia avvenuto nel suo territorio.

2. L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo aver provveduto a verificare:

- a) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre;
- b) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
- c) gli elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonchè del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dall'abitazione privata del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situati in questo stesso Comune.

3. L'operazione di chiusura del feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione e la chiusura possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto incaricato dall'impresa funebre.

4. All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale o del crematorio procede alla verifica dell'integrità del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento e in particolare del verbale di identificazione, della chiusura del feretro per il trasporto, nonchè dell'autorizzazione al trasporto e dell'autorizzazione al seppellimento.

5. Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e di chiusura del feretro. Per il trasporto del cadavere all'estero valgono le disposizioni del d.P.R. n. 285/90.

6. La AUSL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

- a) il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7, comma 2, del DPR 285/1990;
- b) il trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.R. n. 254/2003.

7. Lo stesso provvedimento può contenere sia l'autorizzazione al trasporto del cadavere sia l'autorizzazione alla cremazione, al seppellimento e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri, da rilasciarsi dall'Ufficiale dello Stato civile.

Articolo 17 - MODALITÀ DEL CORTEO FUNEBRE

Si debbono indicativamente osservare le seguenti indicazioni:

- il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la via più breve, anche con corteo a passo;
- il trasporto della salma dal luogo di culto al cimitero avviene con o senza corteo a passo;
- il trasporto della salma dal luogo del decesso sino al cimitero è svolto con lo stesso carro funebre;
- le condoglianze ai parenti del defunto sono consentite in una struttura per il commiato o all'interno di un luogo di culto o in altro luogo, salvaguardando l'ordine pubblico e la circolazione stradale.

Articolo 18 - TRASPORTO DI CADAVERI DA O VERSO STATI ESTERI

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

3. Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalla convenzione 28.4.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.6.1938, n. 1055.

4. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla transazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'articolo 30 del d.P.R. n. 285/90;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

5. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri e il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

6. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa provincia, corredata dei seguenti documenti:

a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato dell'AUSL attestante l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 30 del d.P.R. n. 285/90;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

7. Il Prefetto ricevuta la domanda, corredata, come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Articolo 19 - TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, previa l'autorizzazione, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore a norma di legge, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Articolo 20 - TRATTAMENTO E TRASPORTO DI PERSONE MORTE PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto sopra citato.
5. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'AUSL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Sezione II CIMITERO E STRUTTURE CIMITERIALI
--

Capo I CIMITERI E STRUTTURE CIMITERIALI

Articolo 21 - UBICAZIONE DEI CIMITERI COMUNALI

Nel comune di Toano vi sono numero 10 cimiteri come da elenco sottostante:

1. CERREDOLO POSTO IN VIA CORBELLA
2. CERRÈ MARABINO IN VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA
3. TOANOPOSTO IN VIA DON GIORGIO CANOVI
4. CORNETO POSTO IN VIA CORNETO
5. MANNO POSTO IN VIA MONTECROCE
6. VOGNO POSTO IN VIA DELLA CHIESA
7. MASSA POSTO IN VIA SAN MICHELE ARCANGELO
8. QUARA POSTO IN VIA DA DALLO
9. MONZONE POSTO IN VIA FRALE
10. CAVOLA POSTO IN VIA VITTORIO VENETO

Articolo 22 - REPARTI SPECIALI

- 1) A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
- 2) Qualora fossero istituiti tali reparti speciali, per i culti religiosi che lo prevederanno espressamente, potrà essere consentita, come indicato anche dalla circ. min. Sanità n. 10/98, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone, fatte salve il rispetto di nuove norme relative ad eventuali intervenuti nuovi stati pandemici. Nel caso in cui, invece, non siano espressamente istituiti, è compito dei famigliari o della Comunità competente reperire i cimiteri attrezzato per accogliere la salma.
- 3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

Articolo 23 - NORME GENERALI - VIGILANZA E CONTROLLO

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di osservazione dei cadaveri, di custodia dei cadaveri e di sepoltura delle salme, nonché degli altri servizi necroscopici e cimiteriali, questo Comune, a norma dell'articolo 337 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, è dotato di propri cimiteri soggetti al regime giuridico del demanio pubblico a norma dell'art. 824 del c.c..
2. Dei cimiteri comunali esistenti devono essere conservati presso l'Ufficio Tecnico del Comune planimetrie d'insieme, comprendenti anche le zone circostanti del territorio con le relative zone di rispetto.
3. Le planimetrie sono aggiornate ogni qual volta al cimitero sono apportate modifiche o ampliamenti.
4. Copia di dette planimetrie aggiornate sono consegnate, per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio dello Stato Civile, all'Ufficio Contratti.
5. Il Sindaco o l'Assessore all'uopo delegato provvede alla gestione dei cimiteri e dei relativi servizi nonché alla loro vigilanza, attraverso gli uffici comunali come di seguito indicati:

- l'Ufficio di Stato Civile provvede al rilascio delle autorizzazioni relative alle inumazioni, tumulazioni, cremazioni, dispersioni delle ceneri e ai trasporti funebri, redige anche i contratti e rilascia le concessioni d'uso delle aree cimiteriali. Il Responsabile competente, invece, rilascia le concessioni d'uso dei loculi e delle cellette delle strutture comunali e provvede alla gestione giuridica e catastale dei beni immobili cimiteriali.;
- l'Ufficio Tecnico Comunale provvede in merito ai lavori di ampliamento del cimitero, di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere cimiteriali di proprietà comunale; nonché al rilascio dei permessi di costruzione e di manutenzione delle opere cimiteriali private;
- l'Ufficio di Polizia locale provvede all'ordine pubblico, nonché alla vigilanza e alla repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 24 - ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. I cimiteri comunali devono essere isolati dall'abitato mediante una zona di rispetto entro la quale è assolutamente vietato costruire nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.
2. La zona di rispetto è nella norma, nella sua larghezza, costante parallelamente al perimetro esterno del cimitero, anche in caso di ampliamento del cimitero, pari a 200 metri, salvo diverse previsioni dello strumento urbanistico generale.

Articolo 25 - COSTRUZIONE NUOVO CIMITERO E AMPLIAMENTO CIMITERO ESISTENTE

1. I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri o di ampliamento di quelli esistenti deve essere approvato dal Consiglio Comunale ed è preceduto da uno studio urbanistico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica e meccanica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica.
2. All'approvazione del progetto si provvede conformemente alle vigenti norme in materia previste dalle leggi sanitarie.
3. Il piano regolatore cimiteriale deve prevedere le seguenti distinte aree destinate:
 - a) per i campi comunali e privati a sistema di inumazione;
 - b) per i campi comunali per la dispersione delle ceneri;
 - c) per i campi comunali per l'interramento delle urne cinerarie;
 - d) per le strutture comunali a sistema di tumulazione (colombario con loculi per feretri, cellette per le cassette contenenti resti di cadaveri, nicchie per urna cinerarie);
 - e) per le strutture private a sistema di tumulazione per famiglia o comunità (cappella);
 - f) per le strutture private a sistema di tumulazione individuale o plurima (sepolcro).
4. Tutte le strutture per la sepoltura non devono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.
5. Il Consiglio Comunale nell'approvare il predetto piano o il suo aggiornamento provvede anche a determinare la superficie complessiva di ciascuna delle predette categorie di campi concedibili ai privati e le rispettive superfici di ciascuna area individuale.
6. I viali interni al cimitero devono essere contraddistinti con appositi numeri progressivi e possono essere denominati con nomi di fiori e piante.
7. Per l'accesso al cimitero ed alle strutture comunali e private devono essere rispettate le vigenti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
8. Al progetto di costruzione o di ampliamento del cimitero comunale è allegata una relazione tecnico-sanitaria, la quale oltre ad illustrare i criteri per programmare la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura, contiene la descrizione:
 - a) dell'area da utilizzare, della via di accesso e degli spazi di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno;
 - b) delle costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle per famiglia e per comunità, forno crematorio, eventuale struttura di commiato;
 - c) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
 - d) impianti tecnici.

Articolo 26 - CONDIZIONI DEL TERRENO

1. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
2. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

3. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione.

Articolo 27 - ACQUA POTABILE – SCOLI SUPERFICIALI - MURO DI CINTA

1. I cimiteri è approvvigionato di acqua potabile e di eventuali servizi igienici, a disposizione sia del pubblico e sia del personale addetto al cimitero.

2. Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

3. I cimiteri è dotato lungo l'intero perimetro da un muro di cinta o altra idonea recinzione.

Articolo 28 - CAMPI DESTINATI ALLE INUMAZIONI

1. La superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere di dimensioni adeguate, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se la rotazione è fissata per un periodo di tempo diverso dal decennio, l'area è calcolata in proporzione.

2. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni ordinarie. Si deve tenere anche conto dell'eventualità di eventi straordinari richiedenti un gran numero di inumazioni.

3. Nell'area netta di cui al primo comma non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione e alla inumazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari e cinerari comuni o di sepolture private;

b) a strade, viali, piazzali, zone di parcheggio e altri servizi pubblici;

c) alla costruzione di tutte le strutture, comprese le colombarie comunali e private, adibite ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;

d) a qualsiasi altra finalità diversa da quella di detti campi.

Articolo 29 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI

1. Almeno un cimitero nel territorio comunale è dotato:

a) un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero comunale o nel cimitero di altro Comune ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità;

b) un cinerario comune, costituito da un'area nella quale sono disperse, in perpetuo, le ceneri provenienti dalla cremazione dei cadaveri delle persone che al momento del decesso erano residenti ovvero sono deceduti nel territorio di questo Comune, oppure altre fattispecie autorizzate dalla Giunta Comunale.

2. L'ossario e il cinerario sono costruiti in modo che il loro accesso sia consentito soltanto agli addetti e che le ossa e le ceneri siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico e degli animali.

3. Le dimensioni e le caratteristiche costruttive delle due predette strutture sono determinate con i rispettivi progetti definitivi approvati dalla Giunta Comunale.

Articolo 30 - COLOMBARI COMUNALI PER LA TUMULAZIONE DI FERETRI, CASSETTE PER RESTI OSSEI E DI URNE CINERARIE

1. Al fine di consentire la tumulazione, i cimiteri comunali nella norma, sono dotati di uno o più colombari comunali costituiti, anche per distinte tipologie, da loculi destinati alla sepoltura di feretri, da cellette destinate ad accogliere le cassette contenenti resti mortali e nicchie destinate ad accogliere le urne cinerarie.

2. All'esterno di ciascun loculo o celletta o nicchia devono essere almeno indicati gli estremi - cognome e nome, date di nascita e di morte - del defunto.

3. Nel progettare i nuovi colombari comunali, da utilizzare almeno per un prossimo decennio, occorre che il numero dei loculi, delle cellette e delle nicchie sia rapportato alla rispettiva media annuale del numero degli stessi utilizzati nell'ultimo decennio, tenendo peraltro conto di quanti loculi, cellette e nicchie delle precedenti strutture sono ancora disponibili ovvero andranno a liberarsi per effetto della scadenza delle concessioni in atto.

Articolo 31 - SERVIZIO DI CUSTODIA DEL CIMITERO

È garantito dal Comune per il tramite della ditta a cui è stato esternalizzato il Servizio.

Capo II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 - CAMPI PER INUMAZIONE

1. I campi destinati all'inumazione, all'aperto e/o al coperto, sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. I campi sono contraddistinti sulla planimetria generale con lettere diversificate. Ciascun campo è suddiviso in riquadri.
3. L'utilizzazione delle fosse disponibili nella norma e ove possibile, è fatta, per ciascun riquadro in continuità.

Articolo 33 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE FOSSE

Nella norma, le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere: una profondità non inferiore a due metri dal piano di superficie del cimitero; la lunghezza di metri 2,20 nella parte più profonda e la larghezza di metri 0,80. Ciascuna fossa deve distare dall'altra almeno metri 0,50 da ogni suo lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. La fossa, dopo che vi sia stato deposto il feretro, è colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
4. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Articolo 34 - SEPOLTURA IN CIASCUNA FOSSA

1. In ciascuna fossa è deposto soltanto un feretro.
2. In ciascuna bara è deposto un solo cadavere.
3. Soltanto la madre e il suo neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa bara e sepolti nella stessa fossa.
4. E' obbligatorio apporre sul feretro una targhetta metallica, con l'indicazione del nome e cognome, delle date di nascita e di morte del defunto.

Articolo 35 - BARE DESTINATE ALLA INUMAZIONE

Devono avere le caratteristiche in termini di tipologia di materiali e spessori, come da norme vigenti in materia.

Articolo 36 - TIPOLOGIE DI TUMULAZIONE

1. La tumulazione consiste nel depositare un feretro in un loculo ovvero una cassetta contenente resti ossei in una celletta ovvero un'urna contenente le ceneri rivenienti dalla cremazione in una nicchia.
2. I loculi, le cellette o le nicchie sono vani, ognuno separato dagli altri, facenti parte di strutture realizzate in opere murarie di proprietà del Comune ed affidati in concessione a terzi.
3. Ciascun cadavere destinato alla tumulazione deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
4. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targa metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Articolo 37 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE STRUTTURE PER TUMULAZIONE

1. I loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie, anche a più piani sovrapposti, devono essere realizzati in conformità alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali nonché del presente regolamento.
2. Tutti i loculi, le cellette ossario e le nicchie cinerarie devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso rispettivamente al feretro, alla cassetta e all'urna.

3. Tanto la struttura quanto i loculi, le cellette e le nicchie, sia che vengano costruiti interamente in opera o che sia costruite da elementi prefabbricati, devono rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni sismiche.
4. Le pareti esterne della struttura e dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
6. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa o tufo, intonacata nella parte esterna. È consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Capo III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 38 - ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Si definiscono "ordinarie" le esumazioni dei cadaveri inumati nelle fosse da effettuare non prima che siano trascorsi 10 anni dalla loro rispettiva sepoltura. Sono disposte o con provvedimento del Sindaco, o con atto deliberativo di giunta comunale, oppure con altri provvedimenti di autorità competenti che vengono recepite dal comune di Toano.
2. Le ossa provenienti dalle esumazioni (ovvero resti mortali) possono essere depositate in loculi, aree, tombe di famiglia già concesse, ovvero in sepolture già esistenti.
3. Le fosse così rese libere devono essere utilizzate soltanto per nuove inumazioni, oppure altre destinazioni che l'Amministrazione vorrà definire (aree in concessioni ecc.)
4. Si definiscono "straordinarie" le esumazioni dei cadaveri inumati nelle fosse che possono essere effettuate prima che sia trascorso il periodo ordinario decennale di rotazione nei seguenti casi:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria, ai fini di indagini nell'interesse della giustizia;
 - b) su autorizzazione del Sindaco, al fine di trasportare i feretri in altre sepolture o di cremare i cadaveri;
5. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
6. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.
7. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie, quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte ed il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
8. In merito alle esumazioni ordinarie predisposte da comune, si seguirà il seguente iter procedurale:
 - l'ufficio tecnico predispose una lettera da inviare ai famigliari delle salme, con la quale si avvisano che verranno predisposte dall'Ente le esumazioni e di prendere contatti con gli uffici comunali entro un congruo termine di almeno 15 giorni;
 - contestualmente viene fatta la pubblicazione sul sito del Comune e affisso avviso presso la sede cimiteriale, che l'Ente intende effettuare le esumazioni e di prendere contatti con gli uffici comunali entro un congruo termine di 15 giorni;
 - trascorso il termine minimo dei 15 giorni, si procede ad identificare data e orario delle esumazioni e a darne avviso al famigliare referente;
 - nel caso in cui nessun parente si sia rivolto agli uffici, i resti della salma, verranno posti in una cassetta e conservati nella cappellina, con targhetta identificativa della salma, per numero 12 mesi (qualora nel cimitero di che trattasi non fosse presente una cappellina, i resti potranno essere portati nella cappellina di altro cimitero posto nel comune di Toano, oppure posti in cellette libere ad uso riservato dell'Ente);
 - trascorsi i 12 mesi senza che nessuno abbia contattato gli uffici comunali, la cassetta verrà posta in ossario comune con targhetta identificativa della salma.
9. In merito alle esumazioni ordinarie predisposte da comune, qualora i cadaveri esumati, non siano completamente mineralizzati, i famigliari possono, essere ricollocati in campo comune al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, in apposita cassa fornita dal comune compresa di cippo identificativo, oppure fare richiesta di cremazione con spese a carico dei famigliari.

10. È facoltà dell'Amministrazione riservare sepoltura gratuita nei cimiteri comunali, ai parroci che abbiano prestato servizio alla comunità per almeno 30 anni.

Articolo 39 - MINERALIZZAZIONE ABBREVIATA O PROLUNGATA

1. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.

Articolo 40 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Si definiscono "ordinarie" le estumulazioni di cadaveri depositati in loculi all'interno di strutture comunali o di comunità eseguite allo scadere della durata della concessione sulla base di apposito provvedimento del Sindaco.

2. Qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione, i resti mortali possono essere immediatamente raccolti in cassette ossario da tumulare in apposita celletta di una struttura comunale o privata ovvero depositati nell'ossario comune.

3. Qualora i cadaveri estumulati, non siano completamente mineralizzati, i famigliari o aventi causa, possono scegliere:

1. la ritumulazione in nuove casse a norma di legge, la quale se è fatta nella struttura comunale occorre che sia preventivamente pagata la tariffa per il rinnovo della concessione ove prescritta;
2. l'inumazione in terra comune per almeno ulteriori 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. Qualora nelle aree comuni cimiteriali, non vi fosse disponibilità di posto, i famigliari o aventi causa dovranno optare per altre soluzioni e farsi carico delle relative spese;
3. la cremazione previo consenso dei parenti secondo le norme di legge.

4. Per i cadaveri estumulati allo scadere delle concessioni della durata di oltre 25 anni e che sono inumati, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

6. Si definiscono "straordinarie" le estumulazioni di cadaveri autorizzate dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità competenti.

Articolo 41 - DIVIETO DI RIDUZIONE DI CADAVERE

1. È vietato eseguire sui cadaveri tumulati operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. La Ditta appaltatrice è tenuta a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'articolo 410 del codice penale.

Articolo 42 - OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o i ricordi rinvenuti nella bara o sul cadavere, all'atto dell'esumazione o dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia esternalizzato, al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.

2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché si provveda alla loro consegna ai parenti.

Articolo 43 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

1. Tutti i rifiuti rinvenuti dall'attività cimiteriale, equiparati ai rifiuti speciali di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

2. Il Comune per mezzo della Ditta a cui è stato esternalizzato il servizio, provvede a mezzo di ditta in regola con l'iscrizione all'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento rifiuti di cui al D.M. 28 aprile 1998, n. 406 allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma.

Articolo 44 - MATERIALI RESIDUI

1. I materiali edili e gli oggetti di arte funebre dimessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero, previa autorizzazione del Sindaco.

2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione ne dispone lo smaltimento.

3. Il comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

Capo IV STRUTTURE PER IL COMMIATO

Articolo 45 - STRUTTURE PER IL COMMIATO COMUNALI E PRIVATE

1. Il Consiglio Comunale può stabilire che all'interno del cimitero sia realizzata una struttura comunale da utilizzare per i riti di commiato, la cui gestione può essere anche esternalizzata.
2. Eventuali strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
3. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, nè di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

CAPO V CREMAZIONE

Articolo 46 - URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente e debitamente sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà espressa dal defunto, sulla base di concessione e previo pagamento delle tariffe stabilite, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata a tumulazione od in sepoltura ad inumazione o con l'affidamento ai familiari, oppure accolte in colombari appartenenti a privati, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
4. Se vi sia affidamento ai familiari, l'autorizzazione indicherà il luogo in cui i familiari intendono conservare l'urna; nel caso di successivo mutamento, dovrà essere preventivamente richiesta l'autorizzazione al trasporto e la sua autorizzazione indicherà il luogo di successiva conservazione. L'affidamento a familiare diverso da quello titolare dell'autorizzazione dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.
5. Ogni variazione concernente le ceneri o l'urna in cui siano conservate è annotata nei registri di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 47 – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all'interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.
2. Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all'aperto in natura od in aree private, in quest'ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell'area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall'articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6. La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall'esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione.

Articolo 48 - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzata dal competente ufficio del Comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della espressa volontà propria scritta del defunto o della volontà del defunto manifestata per iscritto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi.

2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.

3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero, finché non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 3 presentano al comune, ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'amministrazione comunale;
- d) l'obbligazione per l'affidatario di informare l'amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto dell'urna nel nuovo luogo di conservazione;
- e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- g) la conoscenza della possibilità di seppellimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- h) la insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al comune da parte del familiare della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato, necessitando solo della autorizzazione al trasporto dell'urna.

6. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero per provvedere alla loro sepoltura.

7. L'affidamento di urna cineraria ai familiari non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 49 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA DI URNE

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 50 - CREMAZIONE DOPO 10 ANNI PER LE SALME INUMATE O DOPO 25 ANNI PER LE SALME TUMULATE

Le salme, decorsi 10 anni dall'inumazione o 25 anni dalla tumulazione, sono cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla

compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi. Tale avviso è altresì oggetto delle forme di pubblicità di cui all'articolo.

A questo fine, il responsabile dell'Ente provvedere a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al primo capoverso, anche effettuando, se occorrenti, diligenti ed attente indagini o ricerche attraverso pubblici registri od altre fonti documentali idonee ad individuare i soggetti stessi, considerandosi accertata l'irreperibilità quando tali indagini o ricerche abbiano dato esito negativo, il cui procedimento è attestato dallo stesso responsabile. La pubblicazione può avvenire unicamente successivamente a tale attestazione. Compete all'ufficiale dello stato civile, acquisire il consenso scritto dei soggetti di cui al primo capoverso, senza che sia necessario altra formalità.

Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui al primo capoverso.

Sezione III

CONCESSIONI CIMITERIALI DI : AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE O IN ELEVAZIONE, LOCULI-CELLETTE-NICCHIE COMUNALI, D'USO DI FOSSE COMUNI

Capo I PERSONE DA SEPPELLIRE NEI CIMITERI COMUNALI

Articolo 51 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE CONCESSIONI ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- **Tutte le concessioni (di aree, loculi, cellette ecc.) cosiddette "perpetue", fermo restando la possibilità di revoca ex art 92 DPR 285/90, trascorsi 100 anni dal loro rilascio, all'entrata in vigore del presente regolamento si intendono scadute pertanto gli interessati aventi diritto al rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio.**
 - **Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria, si prevede che il primo rinnovo sia di durata pari ad anni 30 e il canone concessorio sia ridotto del 50% di quello in vigore, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadono sotto il regime ordinario.**
 - **Qualora non vi fosse un reale interesse al rinnovo, la concessione potrà essere risolta e previste le normali operazioni ordinarie di riduzione in resti o cremazione ecc.**
 - **Verranno date adeguate forme di pubblicità al presente regolamento (anche per il tramite di un avviso pubblico), qualora però alcuni titolari/eredi di concessioni perpetue non dovessero venire a conoscenza di quanto stabilito nel presente punto, e nemmeno l'Ente nella propria ricognizione all'interno dei propri archivi storici dovesse riuscire ad intercettarli, l'eventuale pagamento del canone concessorio per l'eventuale rinnovo, avverrà dal momento dell'avvenuta conoscenza del presente dettato regolamentare, ma la durata dei 30 anni decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento. Qualora non vi fosse l'intenzione del rinnovo si procederà come sopra alle normali operazioni ordinarie di riduzione in resti o cremazione ecc.**
- **Dall'entrata in vigore del presente regolamento i termini per la presentazione dei progetti per tombe di famiglia interrate o in elevazione, stabiliti all'art. 61 del presente regolamento, anche per le aree già concesse in precedenza, inizieranno a decorrere dalla data di ricezione delle lettere da parte del Comune. Sarà cura dell'Ente infatti, fare una ricognizione di dette aree all'interno di ogni cimitero comunale, e comunicare per iscritto a ciascun concessionario o suo erede, l'inizio della decorrenza di detti termini. Qualora i concessionari non fossero più interessati alla costruzione di alcun manufatto, potranno recedere dalla concessione comunicandolo per iscritto al Comune e verranno restituiti gli oneri in modo proporzionale, rispetto agli anni mancanti per arrivare alla scadenza naturale dei termini della concessione stessa.**

Articolo 52 - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E DISPERSIONE DELLE CENERI NEL CIMITERO COMUNALE

1. Nelle aree comunali adibite all'inumazione e nelle strutture comunali adibite alla tumulazione - di feretri, di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie - esistenti nel cimitero comunale hanno diritto ad avere sepoltura e dispersione ceneri, quando non sia richiesta una diversa sepoltura, esclusivamente:

- a) i cadaveri delle persone aventi la residenza in questo Comune al momento del decesso, anche se il decesso è avvenuto fuori dal suo territorio;
- b) i cadaveri delle persone decedute in questo Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- c) i nati morti ed i prodotti del concepimento delle persone aventi diritto, al momento del decesso, di essere sepolti nel cimitero di questo Comune;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate.
- e) per ricongiungimenti famigliari di salme (coniugi e parenti di primo e secondo grado), previa valutazione da parte dell'amministrazione di disponibilità di spazi nei cimiteri oggetto di richiesta;
- f) proprietari di seconde case nel territorio del Comune, anche se residenti altrove.

2. La domanda per eseguire una sepoltura nel cimitero comunale può essere sottoscritta, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) dal coniuge non legalmente separato;
- b) da un parente o, in assenza del coniuge non legalmente separato e di parenti, da un affine, secondo il seguente ordine di priorità: secondo l'ordine decrescente di parentela o affinità disciplinato dal codice civile; a parità di grado, con priorità per i parenti e affini in linea diretta e poi per quelli in linea collaterale;
- c) da un convivente della persona defunta, in assenza del coniuge non legalmente separato e di parenti e di affini.

3. Qualora per le persone decedute di cui al comma 1 non è presentata domanda di sepoltura da parte di alcuno, l'Ufficiale di Stato Civile provvede d'ufficio alla inumazione del feretro e, dopo la esumazione, al deposito dei resti nell'ossario comune. Le spese, comprese la tariffa per le relative operazioni di inumazione ed esumazione, sono addebitate, in regime di solidarietà, ai parenti del defunto.

4. L'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio al deposito dei resti mortali nell'ossario comune o delle ceneri nel cinerario comune anche qualora, alla scadenza della concessione di sepoltura del feretro o della cassetta contenente i resti mortali o dell'urna cineraria in una struttura comunale, nessuno dei parenti provvede, ove previsto, al rinnovo della concessione ovvero alla destinazione successiva dei resti o delle ceneri. Le relative spese, comprese quelli delle operazioni di estumulazione, sono addebitate, in regime di solidarietà, ai parenti del defunto.

La sepoltura avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Toano. In caso di indisponibilità, la sepoltura avverrà in altro cimitero del comune.

Capo II CONCESSIONI D'USO DI AREE CIMITERIALI PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA IN ELEVAZIONE O INTERRATE

Articolo 53 - CONCESSIONI DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE

1. Hanno diritto di ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale su cui edificare una cappella di famiglia, nella norma le persone maggiorenni residenti in questo Comune e i soggetti di cui all'art. 52 previa valutazione da parte dalla Giunta Comunale.

2. Con il provvedimento di concessione, il Comune trasferisce al concessionario il diritto reale consistente nello *jus sepulcri* (assimilabile al diritto di superficie), cioè nel diritto del privato di edificare e mantenere su una porzione del cimitero, di proprietà comunale - soggetto al regime demaniale in virtù dell'art. 824, comma 2, del codice civile - un manufatto funerario, nonché nello *jus sepeliendi*, cioè nel diritto d'uso della stessa struttura in cui poter tumulare le salme soltanto del concessionario e dei componenti della sua famiglia (discendenti ed ascendenti in linea retta nonché dei loro coniugi non legalmente separati) ovvero delle persone indicate dal concessionario previa comunicazione scritta all'Ufficio Anagrafe del Comune di Toano.

3. La concessione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Contratti, secondo l'ordine cronologico di arrivo.

5. La concessione per l'uso delle predette aree cimiteriali è a tempo determinato, per la durata di **anni 75**, a decorrere dalla data di avvenuta sottoscrizione della stessa da parte del Responsabile l'Ufficio Contratti.

7. Sull'atto di concessione sono riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario e l'area, nonché le principali condizioni per l'esercizio dei diritti e il dovere del concessionario e dei suoi eredi di rispettare le norme del presente regolamento, pena l'applicazione delle relative sanzioni e la decadenza dalla concessione nel caso che si trasferisca, anche a tempo determinato e a titolo gratuito pure di fatto, a soggetti non aventi diritto la proprietà e/o l'uso, anche parziale della struttura o di singoli loculi, cellette e nicchie.

8. La concessione è rinnovabile, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, a condizione che il concessionario (persona fisica o associazione di persone) o, in caso di avvenuta morte del concessionario persona fisica, altra persona titolare dei diritti dello *jus sepulcri* e dello *jus sepeliendi* presenti al Comune apposta istanza entro tre mesi antecedenti la sua scadenza, pena la decadenza di diritto. Anche in caso di avvenuto rinnovo della concessione originaria rilasciata a una persona fisica, titolari dei predetti diritti sono sempre il coniuge del

concessionario originario nonchè i suoi discendenti e ascendenti in linea retta e, inoltre, i coniugi non legalmente separati degli stessi parenti.

9. In caso di mancato rinnovo della concessione, il Responsabile competente, previo manifesto pubblico, da affiggere all'albo pretorio on-line del sito web istituzionale, all'albo del cimitero ed al suo interno, nonchè in luoghi pubblici, avverte gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo all'estumulazione delle salme e dei resti delle persone tumulate nella cappella nonchè alla demolizione della cappella, al trasporto e allo smaltimento dei residui materiali fuori dal cimitero, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha facoltà di riutilizzarla attribuendone la concessione a terzi ovvero demolirla e dare in concessione la relativa area o utilizzarla per un servizio cimiteriale.

10. Nel caso di rinuncia alla concessione dell'area è dovuto il rimborso di una somma pari all'ottanta per cento (80%) della tariffa pagata rapportata ai successivi anni interi il cui uso è rimasto ancora da godere. Entro sei mesi dalla data di presentazione dell'atto di rinuncia l'area deve essere lasciata del tutto libera da qualsiasi opera o manufatto, previa estumulazione delle salme o dei resti eventualmente tumulati nella cappella. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, il Comune acquista di diritto a titolo gratuito la proprietà degli eventuali manufatti rimasti sull'area e provvede a estumulare le salme e i resti eventualmente tumulati nella cappella disponendone la definitiva destinazione in campi di inumazione, se i cadaveri non sono ancora decomposti, o nell'ossario comune.

11. Le disposizioni di cui al secondo periodo del precedente comma 10 si applicano anche nell'ipotesi di mancato rinnovo della concessione.

12. Il concessionario e i suoi eredi sono solidalmente responsabili per gli eventuali danni arrecati alle strutture cimiteriali di proprietà comunale o di terzi.

13. Nell'ipotesi che il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili le comunicazioni agli stessi si hanno per notificate dopo la affissione contemporanea per trenta (30) giorni consecutivi all'albo pretorio on-line e all'albo tenuto presso i cimiteri.

14. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi, per causa fortuita o di forza maggiore.

Articolo 54 - DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. Non possono essere rilasciate concessioni di aree cimiteriali o di tumuli o cellette o nicchie a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

2. E' vietato al concessionario, persona fisica o comunità, di un'area cimiteriale destinata a inumazione privata o alla costruzione di una qualunque struttura privata destinata alla tumulazione e ai rispettivi eredi o associati, vendere o affittare o dare in uso anche a titolo gratuito, anche a tempo determinato, l'area o la struttura, in tutto o in parte dei loculi, delle cellette, delle nicchie, delle fosse o di parte della costruzione, pena la decadenza di diritto dalla concessione dell'area e/o del diritto d'uso della struttura e la nullità di diritto dell'atto di compravendita o di affitto o comunque d'uso a favore dei non aventi diritto in base alla concessione dell'area.

3. E' assolutamente vietato, pena la decadenza di diritto dalla relativa concessione e dal diritto di sepoltura, il trasferimento o l'uso a titolo oneroso o gratuito, anche a tempo determinato, di fatto o per atto "*inter vivos*" o "*mortis causa*" a soggetti non aventi titolo a norma del presente regolamento, anche per una parte:

- a) delle aree destinate a campi privati a sistema di inumazione collettiva;
- b) delle aree destinate alla costruzione di strutture private a sistema di tumulazione;
- c) dei singoli loculi, cellette e nicchie delle strutture di sepoltura private e comunali.

4. Il concessionario o i suoi eredi che facciamo oggetto di lucro o di speculazione dell'area concessa o anche parzialmente della struttura sulla stessa area edificata sono obbligati a pagare al Comune una somma pari all'importo della tariffa relativa alla concessione rispettivamente dell'area o del loculo o della celletta o della nicchia della struttura comunale vigente al momento della violazione del divieto di cui al comma 3.

Articolo 55 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLA CAUZIONE

1. La Giunta comunale determina le tariffe per il rilascio delle concessioni delle aree da destinare a sistema di inumazione privata o per edificare una struttura privata a sistema di tumulazione ovvero dei loculi, delle cellette e delle nicchie in colombaie comunali.

2. Per ciascuna concessione di area destinata per la costruzione di una struttura privata a sistema di tumulazione è dovuta al Comune una cauzione, in denaro o con polizza fidejussoria, di importo pari alla metà della predetta tariffa a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere e per risarcire eventuali danni arrecati al Comune o a terzi di cui potrebbe eventualmente risponderne il Comune, da rimborsare, con decreto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Comunale, dopo apposito sopralluogo da cui si evinca che l'opera è stata realizzata entro il prescritto termine e senza danni alle strutture cimiteriali comunali o private.

3. L'eventuale esenzione per la inumazione di persone non abbienti dal pagamento della tariffa per la inumazione nei campi comunali ed, eventualmente, anche per le spese funebri è determinata dal Responsabile dell'area servizi sociali, a norma del regolamento per l'erogazione di contributi e sovvenzioni di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990.

Capo III CONCESSIONE D'USO DI FOSSE, LOCULI, CELLETTE E NICCHIE COMUNALI

Articolo 56 - CONCESSIONI PER FOSSA COMUNE

1. L'uso di ciascuna fossa dei campi comuni è garantita dal comune per la durata di almeno **10 anni**, soltanto ad avvenuto decesso della persona cui è destinata ed è assegnata secondo l'ordine progressivo dei campi e del numero delle fosse disponibili in ciascun campo, ovvero non sono ammesse prenotazioni in vita.

2. Sulle predette fosse in campo comune è consentito, dopo congruo periodo di assestamento del terreno valutato assieme ai tecnici comunali, apporre dei manufatti

- Ogni fossa nel campo comune di inumazione è contraddistinta da un cippo, eventualmente fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- Sulle fosse poste nei campi d'inumazione comuni e sulle aree riservate con loculi interrati è permesso il collocamento di croci, monumenti o lastra orizzontale in pietra e marmo, con il rispetto delle avvertenze della Circolare del Ministero della Sanità n. 62 del 19.06.1978.

3. Le dimensioni della lastra tombale orizzontale non dovranno eccedere il perimetro di:

a) lastra orizzontale adulti: cm. 80x180

b) lastra orizzontale fanciulli: cm. 50x150. 13 4.

Lo spessore della lastra orizzontale, realizzata in pietra naturale o marmo, potrà variare da un minimo di cm. 2 ad un massimo di cm. 20, in modo da raggiungere in totale un'altezza fissa fuori terra di cm. 20.

Sulla lastra orizzontale, ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi che non superino lo spessore massimo di cm. 5.

4. E' pure ammessa l'installazione di supporti fissi per contenitori di fiori e piante e di lucerne fisse o altri impianti di illuminazione di limitate dimensioni e di modello sobrio, in consonanza con la dignità del luogo. Viene pure concessa la facoltà, riducendo le dimensioni della lastra, di ricavare entro il perimetro della fossa, zone destinate alla semina di piante di bordure e di fiori, o zone da sistemare a prato. Sono da evitare gli arbusti, le siepi e, in generale, le piante le cui dimensioni di crescita eccedano l'altezza massima di cm. 50 ed il diametro massimo di cm. 50.

5. La lapide verticale avrà la faccia posteriore a filo con la testata della lastra orizzontale.

6. E' fatto divieto di collocare la lapide verticale in posizioni diverse da quelle qui contemplate, come, ad esempio, a metà della lastra orizzontale, o in altri modi. 8. Sulla lapide verticale ed esclusivamente nel piano ed entro il perimetro della stessa, potranno essere applicati o scolpiti nomi, date, epigrafi, nonché bassorilievi, immagini fotografiche e simboli religiosi, in alternativa o in aggiunta a quanto non applicato o scolpito sulla lastra orizzontale.

7. Non è consentito comunque applicare alla lapide verticale elementi notevolmente emergenti, quali, ad esempio, croci e sculture di spessore superiori a 5 cm.

8. E' altresì vietato di traforare la lapide, al fine di ottenere simbologie religiose od iscrizioni "in negativo", e di applicarvi fioriere, lucerne o altri impianti di illuminazione, ecc.

9. In aggiunta alla lastra tombale orizzontale obbligatoria, ed in asse con essa, è consentita la collocazione di una pietra tombale verticale, delle dimensioni massime di cm. 80x80 uno spessore variabile da un minimo di 2 cm., ad un massimo di 10 cm., sia per la fossa adulti, sia per la fossa fanciulli. Tale pietra tombale verrà realizzata in pietra naturale o marmo, in conformità con il materiale usato per la lastra orizzontale e dovrà essere posta al di sopra del piano della lastra orizzontale, perpendicolare ad essa, ad una distanza da questa di cm. 10, in modo da raggiungere in totale un'altezza fissa di cm. 100 fuori terra.

10. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa; in caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 57 - CONCESSIONE PER LOCULO, CELLETTA E NICCHIA IN STRUTTURE COMUNALI

1. La concessione per l'uso di loculi, cellette e nicchie nelle strutture comunali è rilasciata, su apposita istanza scritta presentata da persone maggiorenni, dal Responsabile del settore competente tramite la sottoscrizione di un

contratto di concessione, previa autocertificazione dell'istante sul possesso dei requisiti del defunto nonché sull'assenza di titolarità o diritto di sepoltura in altro loculo o tumulo comunale e previo versamento della prescritta tariffa.

4. L'assegnazione dei loculi, delle cellette e delle nicchie avverrà sulla base delle disponibilità residue in ciascun cimitero.

5. Le concessioni dei loculi per la tumulazione di cadaveri hanno la durata di sessanta **(60) anni** decorrenti dalla data del contratto di concessione e possono essere rinnovate per non oltre due volte. Le concessioni delle cellette per le cassette contenenti i resti mortali e delle nicchie per le urne cinerarie hanno una durata di sessanta **(60) anni** decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e possono essere rinnovate per una sola volta.

6. Qualora in occasione della estumulazione il cadavere non si è mineralizzato del tutto e non è optata altra soluzione dai famigliari, potrà essere posto in fossa comune gratuitamente per un periodo di ulteriori 5 anni.

7. Alla scadenza del periodo di concessione del loculo o della celletta o della nicchia, previo avviso da affiggere presso la struttura e da pubblicare all'albo del cimitero e all'albo pretorio on-line, sarà disposta l'estumulazione del feretro o della cassetta o dell'urna e il trasferimento del loro contenuto nell'ossario comune o nel cinerario comune, le cui spese saranno addebitate in solido agli eredi. E' fatta salva la diversa disposizione degli aventi causa.

8. Nel contratto di concessione devono essere riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario, il defunto e il loculo o la celletta o la nicchia ospitante, nonché le principali condizioni della concessione e dell'uso relativo. Le spese e i tributi inerenti e conseguenti la concessione sono a totale carico del concessionario.

9. Nel caso di rinuncia alla concessione del loculo o della celletta o della nicchia comunali è dovuto il rimborso di una somma pari all'ottanta per cento (80%) della tariffa pagata rapportata ai successivi anni interi il cui uso è rimasto da godere.

10. Alle concessioni di loculi, di celletta e di nicchie si applica il regime di manutenzione; in caso di gravi inadempienze, il Responsabile del settore competente potrà, con motivato provvedimento, revocare la concessione e l'Ufficiale dello Stato Civile ordinare la estumulazione del feretro senza restituzione della tariffa versata o di parte di essa e disporre la inumazione in campi comuni o il deposito dei resti nell'ossario comune o la dispersione delle ceneri nel cinerario comune; e, quindi, il manufatto può essere destinato per altra concessione.

12. Il concessionario del loculo o della celletta o della nicchia comunali ha l'obbligo, al pari degli aventi causa, di rispettare tutte le vigenti norme di legge e di regolamenti statali, regionali e del presente Regolamento, nonché tutte le loro successive modificazioni ed integrazioni.

13. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi, per causa fortuita o di forza maggiore.

Capo IV CONCESSIONI DI AREE PER STRUTTURE PRIVATE

Articolo 58 - CONCESSIONE DI AREA PER LA COSTRUZIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA INTERRATE O IN ELEVAZIONE

1. Il Comune può destinare zone del cimitero le cui aree, predeterminate nelle superfici, siano destinate per la costruzione di sepolcri privati destinati alla tumulazione.

2. L'uso dell'area per la costruzione di un sepolcro privato a sistema di tumulazione individuale o plurimo, ma per almeno tre loculi nonché di un corrispondente numero di cellette e di nicchie sovrapposti in conformità alle dimensioni previste dal piano cimiteriale, è concesso per la durata di **settantacinque (75) anni**, a:

- persone aventi la residenza in questo Comune;
- proprietari di seconde case nel territorio del Comune, anche se residenti altrove, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta Comunale;
- altri soggetti portatori di interesse, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta Comunale, compatibilmente con le aree restanti a disposizione.

Articolo 59 - CONCESSIONE PER REALIZZAZIONE DI TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA O IN ELEVAZIONE

1. L'uso dell'area per la costruzione di una cappella privata per famiglia è concessa, per la durata di **settantacinque (75) anni** salvo il rinnovo per un uguale periodo di tempo.

3. Il concessionario di una cappella di famiglia non può ottenere nel cimitero comunale altra concessione di area per la costruzione di qualsiasi altra struttura sepolcrale.

4. La stessa area può essere concessa in uso per costruire una cappella per famiglia a non più di due (2) concessionari. In tale ipotesi la ripartizione tra i titolari della concessione dell'uso dei loculi, delle cellette e delle nicchie, se non è prevista nella concessione, deve essere determinata con una scrittura privata autenticata o con un atto notarile da prodursi al Comune per il rilascio della concessione. La rinuncia da parte di un titolare della propria quota a favore soltanto dell'altro titolare deve risultare come sopra.

6. Il Comune è esonerato da responsabilità verso il concessionario in caso di alterazioni o danni che siano arrecati alla struttura ad opera di terzi, per causa fortuita o di forza maggiore.

Articolo 60 - AVENTI DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLA TOMBA INTERRATA O IN ELEVAZIONE DI FAMIGLIA REALIZZATA IN AREA IN CONCESSIONE

1. Lo jus sepeliendi ossia il diritto di essere tumulato nei loculi, nelle cellette e nelle nicchie di una cappella di famiglia è concesso da questo Comune unitamente alla concessione dello jus sepulcri ossia il diritto di costruire la stessa cappella; entrambi i predetti diritti sono inalienabili a qualunque titolo sia per atto "inter vivos" sia per atto "mortis causa".

3. Il numero dei loculi, delle cellette e delle nicchie di una cappella di famiglia o di un sepolcro non può essere diviso, neppure con atto "inter vivos", in quote tra gli aventi diritto alla sepoltura. Il diritto di sepoltura è goduto tra quanti ne hanno diritto soltanto secondo l'ordine cronologico dei decessi degli stessi aventi diritto.

5. Per comprovate motivazioni il Responsabile del Settore competente, su richiesta del concessionario o di tutti gli eredi del concessionario originario, può autorizzare la sepoltura in una cappella di famiglia, per non oltre due anni, il feretro o una cassetta o un'urna di persona diversa da coloro che ne hanno il diritto di sepoltura. Trascorso il periodo concesso, il feretro o la cassetta o l'urna deve essere trasferita in altra sepoltura autorizzata ad accoglierla definitivamente ovvero rinnovata la concessione temporanea per un uguale periodo di tempo.

7. Per rendere disponibili i loculi, le cellette e le nicchie bisogna estumulare i feretri, le cassette e le urne secondo l'ordine cronologico del decesso, iniziando da quelle tumulate da più tempo.

8. L'estumulazione deve essere effettuata trascorsi 25 anni dalla data del decesso.

9. I resti delle salme estumulate sono racchiusi in apposita urna e conservati in cellette ossario della stessa cappella, o altre concesse dal comune previo pagamento oneri, oppure se non mineralizzati, deposti in terra comune.

Articolo 61 -PROGETTO E COSTRUZIONE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA IN ELEVAZIONE

1. L'istanza e il relativo progetto finalizzati al rilascio del relativo permesso di costruzione devono essere presentati al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale entro 24 mesi dalla data della sottoscrizione del contratto di concessione di detta area. Tale termine può essere eventualmente prorogato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico, previa istanza di proroga in cui debbono comparire valide motivazioni. Trascorsi gli eventuali ulteriori mesi di proroga, senza che sia stato presentato alcun progetto, è facoltà dell'Ente revocare la concessione, senza la restituzione degli oneri al concessionario.

2. Il progetto è composto dagli elaborati preventivamente determinati dallo stesso Ufficio Tecnico Comunale e comunicati in un apposito elenco allegato alla concessione cimiteriale.

3. Sul progetto è espresso il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio, la quale potrà fornire indicazioni che andranno rispettate dal concessionario.

4. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, dopo avere verificato la conformità del progetto alle prescrizioni del presente regolamento, su conforme parere della Commissione di cui al punto precedente, rilascia il permesso di costruzione entro i termini stabiliti dalle vigenti normative in materia di edilizia.

6. Il permesso di costruzione è notificato al destinatario ai sensi di legge.

7. La costruzione del sepolcro deve essere iniziato nei termini previsti dalle norme edilizie.

10. Compete all'Ufficio Tecnico Comunale verificare il rispetto dei termini di cui ai commi precedenti e, nel caso del loro inutile decorso, darne comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Contratti ai fini della dichiarazione di decadenza.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è facoltà dell'Ente valutare l'appropriatezza e il decoro di manufatti già esistenti, sottoporli al parere della commissione, ed imporne modifiche e/o demolizioni.

12. Per le tombe interrato di famiglia devono essere realizzati almeno numero tre loculi;

13. Per le tombe di famiglia realizzate in elevazione devono essere realizzati almeno numero quattro loculi.

Capo V DECORO E MANUTENZIONE DELL'AREA O DELLA STRUTTURA, DECADENZA E RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Articolo 62 - DECORO E MANUTENZIONE DELL'AREA O DELLA STRUTTURA

1. Il concessionario ed i suoi eredi hanno il dovere di completare i lavori di realizzazione delle sepoltura entro i perentori termini previsti dal presente regolamento; nonchè di assicurare per tutto il periodo della concessione il decoro, la sicurezza e l'igiene dell'area o della sepoltura sia all'interno sia all'esterno della stessa, attraverso una costante manutenzione ordinaria e straordinaria

2. Il Responsabile l'Ufficio Tecnico Comunale, qualora il concessionario o i suoi eredi non adempiano ai predetti obblighi, dapprima li diffida e, poi, ordina loro l'esecuzione di lavori ritenuti indispensabili, assegnando un congruo termine entro cui provvedere, con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese.
3. I provvedimenti dirigenziali di cui al precedente comma, nel caso siano irreperibili il concessionario o i suoi eredi, si intendono notificati con la loro affissione per trenta giorni consecutivi contemporaneamente all'Albo pretorio on-line del Comune ed all'albo apposto all'ingresso del cimitero.
4. L'eventuale inadempienza all'ordinanza sindacale di eseguire la manutenzione comporta la decadenza dalla concessione d'uso dell'area e del permesso di costruzione.
5. Il Responsabile l'Ufficio Tecnico Comunale deve comunicare al Responsabile l'Ufficio Contratti le fattispecie concrete di inottemperanza alle ordinanze di manutenzione ovvero di mancato inizio o ultimazione della costruzione della struttura.

Articolo 63 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE D'USO DELL'AREA

1. Il Responsabile l'Ufficio Contratti, previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, dichiara, con apposito motivato provvedimento, la decadenza dalla concessione d'uso dell'area per la costruzione di una cappella o di un sepolcro nelle seguenti ipotesi:
 - a) non sia presentato il progetto per la costruzione entro il rispettivo termine previsto;
 - b) sono state realizzate opere senza avere ottenuto il prescritto permesso di costruzione;
 - c) i lavori di costruzione della cappella o del sepolcro non siano stati iniziati ovvero ultimati nei rispettivi termini previsti;
 - e) della cappella o del sepolcro ovvero di loro parti si faccia oggetto di lucro o speculazione;
 - f) non si adempie nel termine assegnato dall'ordinanza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico con cui si ingiunge la esecuzione dei lavori di manutenzione alla cappella o al sepolcro;
 - g) si accerta che non vi sono più eredi del concessionario.
2. Il provvedimento dirigenziale dichiarativo della decadenza è notificato al concessionario o ad almeno uno dei suoi eredi e, nel caso di irreperibilità degli stessi, a mezzo sua pubblicazione contemporanea, per trenta giorni consecutivi, sulla porta della cappella o sul sepolcro nonché all'Albo pretorio del Comune e all'albo cimiteriale.
3. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nel pieno e legittimo possesso materiale dell'area cimiteriale, che può essere concessa ad altri.
4. Qualora sull'area insiste un'opera edilizia, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purchè ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Responsabile del settore competente. Se nelle sepolture sono depositi feretri, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta esumazione o estumulazione; mentre, se sono custodite cassette con resti mortali o urne cinerarie, queste sono traslate in cellette di proprietà comunale, a cura e spese del richiedente.
5. Se il titolare non presenta, entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento dichiarativo della decadenza, istanza per demolire la sepoltura e asportarne i materiali risultanti, perde questo diritto e il Comune acquista di diritto la proprietà delle opere realizzate al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale, salvo che la Giunta Comunale deliberi di non acquisirne la proprietà e di demolire le predette opere a cura del Comune e con rivalsa delle spese nei confronti del concessionario ovvero dei suoi eredi.
6. Le sepolture acquisite dal Comune possono essere utilizzate con le stesse modalità, condizioni e prezzi dei loculi, delle cellette e delle nicchie di proprietà comunale ovvero cedute in concessione a privati che devono corrispondere il prezzo dell'area vigente al momento del rilascio della concessione e il predetto valore economico delle opere edilizie.

Articolo 64 - RINUNCIA DI CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione è possibile soltanto quando l'area per inumazione o la struttura per la tumulazione non sia stata ancora utilizzata con l'accoglimento di feretri o cassette o urne ovvero si siano rese libere per il trasferimento dei feretri, delle cassette e delle nicchie in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.
2. La rinuncia alla concessione di cui al precedente comma 1 dà diritto al rimborso di una parte della tariffa corrisposta, nella misura:
 - a) del 90%, nell'ipotesi che la rinuncia sia presentata entro il termine utile per la presentazione del progetto di costruzione;
 - b) dell'80%, nell'ipotesi che la costruzione della tomba di famiglia non sia ultimata ovvero la costruzione della cappella non sia iniziata entro i termini previsti. In tali casi il concessionario ha diritto anche al rimborso del deposito cauzionale.

3. Per eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purchè ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Responsabile del settore competente ovvero può cederne la proprietà al Comune al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale. La mancata asportazione nel predetto termine o comunque la mancata vendita al Comune fa acquistare di diritto al Comune stesso la proprietà delle stesse opere, che possono essere demolite o cedute in concessione.

4. Con deliberazione della Giunta Comunale, in deroga a quanto previsto nel precedente comma, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere edilizie dal concessionario ad un terzo, seguendo l'ordine cronologico delle eventuali richieste di concessione dell'area pervenute al Comune a seguito dello stesso bando pubblico in base al quale era stata concessa l'area al concessionario cedente, a condizione che l'acquirente corrisponda al Comune la tariffa nella misura vigente al tempo della nuova concessione e si impegni ad ultimare le opere nel relativo termine previsto nel presente regolamento.

5. La rinuncia alla concessione del loculo o della celletta o della nicchia di proprietà del Comune entro sei mesi dal rilascio della concessione, purchè il feretro o la cassetta o l'urna già tumulati siano trasferiti in altra struttura del cimitero di questo o di altro Comune, dà diritto al rimborso del 90% della tariffa pagata. La rinuncia oltre i predetti sei mesi dà diritto al rimborso dell'80% della tariffa pagata in proporzione agli anni interi rimasti ancora da utilizzare.

Capo VI CARATTERISTICHE DELLA TOMBA DI FAMIGLIA INTERRATA IN ELEVAZIONE PERMESSO DI COSTRUZIONE

Articolo 65 - ALTEZZA E SUPERFICIE

La costruzione di tombe cappelle di famiglia in elevazione, deve essere realizzata arretrando 30 centimetri da tutti i lati, rispetto ai confini dell'area concessa.

La costruzione di tombe cappelle di famiglia interrate, consente lo sfruttamento dell'intera area purchè la parte esterna, sia distante 30 centimetri da tutti i lati.

Articolo 66 - RIVESTIMENTI E SERRAMENTI

Approvati dalla commissione edilizia

Articolo 67 - NUMERO E DIMENSIONI DI LOCULI E CELLETTE NELLE CAPPELLE

1. Il numero dei loculi per ciascuna cappella di famiglia non può essere inferiore a quattro fuori terra e tre se si tratta di tomba di famiglia interrata.

2. I loculi e le cellette ossari e le nicchie cinerarie devono avere dimensioni interne nette non inferiori alle seguenti:

dimensioni	loculi	cellette	nicchie
larghezza	cm. 80	cm. 40	cm. 30
lunghezza	cm. 220	cm. 30	cm. 20
altezza	cm. 75	cm. 30	cm. 20

Articolo 68 - PROGETTO

1. Il progetto per la costruzione o la ristrutturazione o il restauro del sepolcro o della cappella di famiglia o di comunità, firmato dal concessionario o da uno dei suoi eredi legittimi ovvero dal legale rappresentante dell'associazione, nonchè dal progettista, correlato dagli elaborati necessari.

2. Prima dell'inizio dei lavori è obbligatorio picchettare l'area di competenza in accordo con l'Ufficio tecnico del comune.

Articolo 69 - PERMESSO DI COSTRUZIONE

1. Il Responsabile l'Ufficio Tecnico Comunale, avendo riscontrato la conformità del progetto alle disposizioni legislative e regolamentari dal punto di vista tecnico-costruttivo, rilascia il permesso di costruzione per consentire la costruzione di un sepolcro o di una cappella conformemente al progetto presentato,

3. La Commissione edilizia comunale esamina il progetto sotto l'aspetto estetico dell'opera, in modo da assicurare che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirati a dignità ed alle esigenze e misure artistico-spirituali del cimitero; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera nel suo complesso sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali.

Articolo 70 - ESECUZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO

1. I lavori sono eseguiti, durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale, in conformità al progetto autorizzato nonchè nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.

Capo I ESECUZIONE DEI LAVORI E IMPRESE PRIVATI

Articolo 71 - ORARIO E PERMESSO DEI LAVORI

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, direttamente o per mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero, esclusi i giorni festivi.
2. Tutti i lavori devono essere sospesi dal 25 ottobre all'8 novembre, salvo quelli indilazionabili necessari per dare sepoltura.

Articolo 72 - CANTIERE DEI LAVORI

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione.
2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente l'ufficio tecnico del comune può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, previo pagamento della tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico.
3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili, già lavorati, necessari per i lavori giornalieri.
4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati pure circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica autorizzata.
5. L'Ufficio tecnico del comune ha il potere di dare ordini affinché le norme predette siano rispettate.
6. Il Comune, previa diffida, può provvedere in luogo del concessionario e dell'impresa addebitando loro le relative spese.
7. Nel cimitero possono accedere, lungo i percorsi consentiti, veicoli anche a motore per il tempo necessario per il carico e lo scarico di attrezzature e materiali, previa autorizzazione del custode.
8. Il concessionario, l'impresa e il direttore dei lavori sono responsabili, in solido, della sicurezza dei lavoratori e dei danni cagionati a terzi, sollevando da ciò il Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

Capo II POLIZIA INTERNA

Articolo 73 - APERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO

1. Compete al Sindaco determinare, con propria ordinanza, l'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.
2. Nei giorni festivi l'apertura è assicurata anche nelle ore pomeridiane.
3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi all'uopo autorizzati dal Sindaco.

Articolo 74 - LIMITI DI ACCESSO

1. E' fatto divieto di ingresso al cimitero:

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
- b) le persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza;
- c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto o con il culto verso i defunti;
- d) a persone riunite in gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
- e) a chiunque, allorchè il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.

2. La circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero può essere consentita nei limiti previsti con ordinanza del Sindaco.

Articolo 75 - RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purchè non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

2. Le celebrazioni a cui si presume possa partecipare un folto pubblico devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

Articolo 76 - DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamento irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare:

- a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;
- b) introdurre animali, anche se al guinzaglio o in contenitori, ovvero oggetti non attinenti al culto dei defunti;
- c) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà comunale o di privati;
- d) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune;
- e) accumulare la neve sulle tombe o sui sepolcri;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in particolare con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
- g) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o sepolcri privati, senza l'autorizzazione degli interessati;
- h) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza la prescritta autorizzazione e del concessionario;
- i) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto;
- l) essere sotto l'effetto di sostanze psicotrope o in stato di ebbrezza;
- m) durante le operazioni di inumazione o esumazione (ordinarie/straordinarie), o per tutte le operazioni che richiedano l'utilizzo di automezzi pesanti (escavatori, pale ecc.), verranno delimitate con apposite segnaletiche e protezioni, le aree di cantiere in applicazione delle norme di sicurezza Decreto Legislativo 81/2008. Potranno essere presenti soltanto i famigliari coinvolti e il cimitero resterà chiuso al pubblico.

2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco pure sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

Articolo 77 - LAPIDI E OGGETTI FUNEBRI

1. Il potere di decidere qualsiasi cosa in ordine alla destinazione del cadavere o della sua sepoltura o chiedere l'autorizzazione per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba o sul suo sepolcro compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.

2. Sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome e le date di nascita e di morte del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "in".

3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide installata in una struttura comunale di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Sindaco. Nella richiesta di una epigrafe in una lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.

4. Ad eccezione dei fiori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.

5. Le fotografie da collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.

6. Il Sindaco, in caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo può ordinare la rimozione o la modifica per adeguarsi a quanto sopra previsto.

Sezione V

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA E NORME VARIE E FINALI

Il Comune di Toano ha esternalizzato il servizio di luce votive a ditta esterna tramite concessione di servizio.

Articolo 78 - RINVIO ALLE FONTI DI DIRITTO STATALI E REGIONALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari statali e regionali attinenti le materie di cui trattasi.

2. Le disposizioni del presente regolamento devono essere disapplicate, senza la necessità di adottare alcun provvedimento, qualora le stesse risultino contrastanti con le vigenti fonti di diritto statali e regionali e con le loro successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 79 - PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DEL REGOLAMENTO

- 1.** Il presente regolamento e le sue successive modificazioni sono conservati nella raccolta generale dei regolamenti comunali e pubblicati in via permanente sul sito web istituzionale di questo Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”.
- 2.** Copia del presente regolamento é trasmessa ai Dirigenti degli Uffici comunali aventi competenza in materia e al Responsabile del Servizio di Igiene dell'ASL. Una copia é tenuta presso l'ufficio del custode del cimitero.
- 3.** Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione integrale o parziale, secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

Articolo 80 - ENTRATA IN VIGORE

- 1.** Il presente regolamento entra in vigore nei modi e nei tempi stabiliti dal vigente Statuto comunale